

Deliberazione 19 maggio 2011 - ARG/elt 61/11

Valutazione del progetto pilota presentato dall'Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa relativo a reti attive e *smart grids*, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 maggio 2011

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 39/10);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2010, ARG/elt 148/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 191/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/10);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 6/11), relativa alla regolazione tariffaria per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2011, ARG/elt 12/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 12/11);
- la Relazione di valutazione, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 12/11, contenente l'ammissibilità delle istanze presentate e la graduatoria di merito;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 4 agosto 2010, n. 4/10 (di seguito: determinazione n. 4/10);

- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 27 ottobre 2010, n. 7/10 (di seguito: determinazione n. 7/10);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 28 dicembre 2010, n. 9/10 (di seguito: determinazione n. 9/10);
- le istanze trasmesse all'Autorità dalle imprese distributrici ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10 e in particolare l'istanza inviata dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa (di seguito: A.E. Prato) in data 8 novembre 2010, prot. Autorità A/0037616 del 15 novembre 2010, come modificata a seguito delle precisazioni contenute nella comunicazione inviata in data 25 gennaio 2011, prot. Autorità A/0002651 del 31 gennaio 2011 (di seguito: Istanza A.E. Prato);
- le relazioni tecniche trasmesse all'Autorità ai sensi del comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 191/10 e in particolare la relazione inviata in data 25 gennaio 2011 (prot. Autorità A/002651 del 31 gennaio 2011) dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa (di seguito: Relazione tecnica A.E. Prato);
- la comunicazione inviata in data 9 marzo 2011 dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa, prot. Autorità A/006985 del 10 marzo 2011 (di seguito: comunicazione del 9 marzo 2011);
- la comunicazione del Nucleo della commissione di esperti di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10 (di seguito: Nucleo di esperti) del 10 maggio 2011, prot. Autorità A/12834 (di seguito: Parere tecnico del Nucleo di esperti).

Considerato che:

- il comma 11.4, lettera d), del TIT prevede il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per 12 anni per i nuovi investimenti relativi a progetti pilota comprendenti sistemi di automazione, protezione e controllo di reti attive MT (*smart grids*);
- ai sensi del comma 11.7 del TIT, l'Autorità ha definito, con la deliberazione ARG/elt 39/10 e successivamente con la deliberazione ARG/elt 191/10, la procedura e i criteri di selezione degli investimenti relativi a *smart grids*;
- la società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa ha presentato apposita istanza all'Autorità ai fini dell'ammissione al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT, conformemente a quanto previsto ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10;
- con la deliberazione ARG/elt 12/11, resa pubblica sul sito dell'Autorità in data 10 febbraio 2011, l'Autorità ha definito l'ammissibilità delle istanze e sulla base della graduatoria di merito, i progetti pilota ammessi al meccanismo incentivante;
- con la medesima deliberazione l'Autorità ha rimandato l'ammissione del progetto pilota della società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa, in merito al quale si rilevava in particolare:
 - i. da una parte l'aspetto positivo legato alla soluzione di *storage* prefigurata;
 - ii. dall'altra la mancanza di una specifica evidenza dell'utilizzo di tale sistema con la finalità di gestione programmata dei flussi di energia alla cabina primaria;

- iii. un limitato coinvolgimento delle utenze attive terze connesse alla rete;
 - iv. un rapporto fra l'indicatore dei benefici e il costo del progetto pilota di almeno un ordine di grandezza inferiore rispetto agli altri progetti presentati;
 - v. in generale, una forte discordanza tra i costi, i tempi di realizzazione e i benefici attesi del progetto pilota e quelli presentati dalle altre imprese di distribuzione, rendendo il medesimo progetto poco attraente nell'ottica di acquisire informazioni e dati per la predisposizione dei successivi provvedimenti regolatori;
- stante quanto sopra, con la medesima deliberazione ARG/elt 12/11 l'Autorità ha richiesto alla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa di inviare, pena la non ammissibilità dell'istanza, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, una riformulazione dell'istanza che permettesse di raggiungere un rapporto tra l'indicatore dei benefici e il costo del progetto pilota (IP), come calcolato in coerenza con le linee guida di cui alla determinazione n. 7/10, non inferiore al valore di 300 (trecento).

Considerato inoltre che:

- con comunicazione del 9 marzo 2011 la società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa ha inviato una riformulazione dell'istanza che prevede sia una riduzione dei costi, sia modifiche impiantistiche;
- l'istanza, come risultante dalle modifiche, presenta un indice *IP* pari a 304, calcolato dall'impresa secondo le seguenti ipotesi:
 - a. numero di linee coinvolte e potenza P_{smart} non modificate, che porta ad un'invarianza del fattore α ;
 - b. invarianza del punteggio dell'istanza, come assegnato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 12/11;
 - c. posticipo della realizzazione dell'impianto di pompaggio, con l'intenzione di integrarlo in un secondo momento, che permette di ridurre i tempi di realizzazione del progetto pilota entro i 24 mesi;
 - d. esclusione dai costi del progetto pilota degli investimenti relativi all'impianto di pompaggio, nonché di un cogeneratore da 200 kW, con il contestuale mantenimento del potenziamento del cogeneratore a biogas e del relativo stoccaggio.
- dalle analisi degli uffici dell'Autorità, con il supporto del Nucleo di esperti, è emerso in particolare che:
 - a. i benefici legati al progetto non possono rimanere invariati a fronte delle modifiche impiantistiche proposte;
 - b. l'esclusione dell'impianto di pompaggio dal progetto pilota priverebbe lo stesso dell'interessante soluzione di *storage* prima prefigurata e ridurrebbe la P_{smart} , riducendo fortemente la capacità di gestione attiva della porzione di rete interessata;
 - c. rimangono le criticità già rilevate in sede di prima valutazione e in particolare la mancanza di evidenza di gestione programmata dei flussi di

energia alla cabina primaria e il limitato coinvolgimento delle utenze attive terze connesse alla rete;

- le valutazioni qualitative sopra riportate trovano riscontro nella quantificazione dei benefici corrispondenti alla nuova configurazione del progetto pilota, che portano ad un indice *IP* pari a 237, inferiore al valore minimo (300) per l'ammissione del progetto ai sensi della deliberazione ARG/elt 12/11.

Considerato infine che:

- dati i tempi originariamente previsti dall'Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa per la realizzazione del progetto nel suo complesso, è ipotizzabile che gli interventi compatibili con il concetto di *smart grid* (prioritariamente sistemi di controllo, regolazione e gestione dei carichi) possano accedere alla regolazione incentivante che sarà individuata nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 6/11.

Ritenuto opportuno:

- esprimersi in merito all'ammissibilità al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT, degli investimenti relativi al progetto pilota della società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa

DELIBERA

1. di far proprio il Parere tecnico del Nucleo di esperti (*Allegato A*), relativo all'istanza presentata dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa, come risultante dalle modifiche proposte, allegato alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di non ammettere al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT gli investimenti relativi al progetto pilota presentato dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

19 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni